

Indagine conoscitiva sulla revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)

Punti chiave

12 maggio 2026

Punti chiave

1. Con la revisione parziale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) viene recepita la più recente revisione della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Inoltre, vengono apportati gli ultimi adeguamenti sulla base del recente rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI e del processo di follow-up.
2. I nuovi punti salienti introdotti dalla revisione parziale dell'ORD-FINMA sono:
 - Adeguamenti strutturali nel Titolo 1 dell'ORD-FINMA: il nuovo titolo della rubrica del capitolo 4 è «Misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo»; le attuali rubriche dei capitoli 4-8 sono state trasformate in rubriche di sezioni. Fa da corollario la nuova rubrica del capitolo 5 «Misure volte a prevenire le violazioni delle misure coercitive secondo la LEmb». Al riguardo si tratta di adeguamenti puramente formali.
 - Oggetto dell'ORD-FINMA: l'oggetto viene integrato con lo scopo di prevenire le violazioni delle misure coercitive secondo la Legge sugli embarghi (LEmb). Tale concretizzazione costituisce un recepimento del diritto superiore secondo l'art. 1 nLRD, che ora prevede espressamente, per quanto concerne la garanzia della diligenza nelle operazioni finanziarie, la prevenzione delle violazioni delle misure coercitive secondo la Legge sugli embarghi.
 - Comprensione della struttura proprietaria e di controllo: gli intermediari finanziari devono poter ricostruire la struttura proprietaria e di controllo della controparte.
 - Traffico dei pagamenti con il Liechtenstein: con l'introduzione, il 1° luglio 2020, del codice QR nel traffico dei pagamenti, viene trasmessa l'intera serie di dati. Pertanto, l'art. 10 cpv. 3 ORD-FINMA, ai sensi del quale i pagamenti verso il e a partire dal Liechtenstein erano qualificati come bonifici nazionali in cui non veniva trasmessa l'intera serie di dati, è obsoleto e di conseguenza è abrogato.
 - Misure volte a prevenire le violazioni delle misure coercitive secondo la LEmb: gli intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA devono, già ai sensi del diritto vigente, nel quadro delle disposizioni generali in materia di gestione dei rischi determinare, limitare e controllare adeguatamente i rischi derivanti dai regimi di sanzioni. A seguito dell'integrazione dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 1 nLRD, che ora sancisce esplicitamente che gli intermediari finanziari devono prevedere misure organizzative anche per prevenire le violazioni delle misure coercitive secondo la LEmb, è stata recepita una corrispondente precisazione delle misure nel nuovo art. 30 nORD-FINMA.

- Attualizzazione dei rimandi all'autodisciplina riconosciuta: l'ORD-FINMA rimanda negli artt. 35 e 42 alla CDB 20 e al Regolamento dell'OAD ASA. Le modifiche nel diritto superiore in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro comportano la necessità di adeguare la CDB 20 e il Regolamento dell'OAD ASA, pertanto entrambi i rimandi nell'ORD-FINMA devono essere aggiornati.
 - Relazioni tra banche corrispondenti: l'intermediario finanziario può effettuare pagamenti per clienti della controparte solo se è garantito che la controparte gli fornisce, su richiesta, le informazioni sui clienti rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi di diligenza. Viene pertanto fissata in modo formale nell'ordinanza la prassi pluriennale della FINMA in materia di verifica della completezza e trasmissione delle informazioni necessarie sugli ordini di pagamento attraverso *payable-through accounts*. Per contro, per motivi di certezza del diritto la formulazione «a seconda delle circostanze» di cui all'art. 37 cpv. 3 ORD-FINMA concernente i chiarimenti complementari è stata stralciata senza essere sostituita.
 - Sottoconti per clienti anonimi: l'introduzione di una nuova lettera d all'art. 65 cpv. 2 ORD-FINMA è volta a fare sì che, anche in caso di sottoconti per singoli clienti, debba sempre essere richiesta una dichiarazione della controparte sull'avente economicamente diritto. Ciò è conforme alle esigenze dell'art. 4 LRD in relazione all'identificazione e all'accertamento dell'avente economicamente diritto.
3. L'ORD-FINMA sottoposta a revisione parziale entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, contestualmente alle disposizioni rivedute della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche e del Regolamento dell'Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.